

## Organizzare centri estivi: alcuni aspetti da non trascurare

---

Nota informativa n. 28/B del 31/05/2023

I centri estivi li possiamo definire come strutture o aree appositamente attrezzate che offrono attività volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, assolvendo al tempo stesso anche una funzione sociale.

La Regione Emilia Romagna ha inteso intende promuovere l'offerta dei centri estivi, strumento che assolve ad una importante funzione di conciliazione tra tempi di cura e di lavoro, garantendo attività educative tese a favorire:

- a. lo sviluppo della identità e alla socializzazione;
- b. l'accoglienza e l'integrazione delle diversità;
- c. la partecipazione e l'esercizio della cittadinanza;
- d. la conoscenza e il rispetto del territorio;
- e. la prevenzione del disagio giovanile.

Lo fa attraverso due leve, ossia:

- 1) finanziando il servizio: per il 2023 è stato stanziato un pacchetto che vale 7 milioni di euro, 1 in più rispetto al 2022, provenienti dal Fondo sociale europeo. Le risorse vengono ripartite tra i Comuni e le Unioni di Comuni capofila di Distretto dell'intero territorio;
- 2) disciplinando i requisiti per lo svolgimento delle attività attraverso la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna [n. 469 del 01/04/2019](#), alla cui integrale lettura si rinvia per un esame compiuto della materia.

La citata delibera individua due servizi:

- a) i centri estivi, intendendo tali i centri che offrono "attività educative, ludiche e laboratoriali" dirette a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 17 anni, che convivono durante la giornata, o parte di essa, in periodo extrascolastico, non solo estivo;
- b) il soggiorno di vacanza che si caratterizza invece per essere un servizio residenziale in struttura, che ospita ragazzi tra i 3 ed i 17 anni.

**Ci soffermiamo, nella presente circolare, esclusivamente sulla gestione dei centri estivi evidenziando i seguenti aspetti:**

- 1) quali sono le caratteristiche strutturali e organizzative dei centri estivi?
- 2) per le associazioni che gestiscono i centri estivi, il relativo introito è di natura commerciale o istituzionale?
- 3) come dobbiamo trattare l'erogazione dei pasti?
- 4) come possiamo retribuire i nostri collaboratori?
- 5) la nostra associazione sportiva dilettantistica organizza centri estivi: possiamo utilizzare i compensi sportivi per remunerare i collaboratori? Come dobbiamo comportarci dal primo luglio?

6) dobbiamo chiedere il certificato penale dei nostri collaboratori? Anche per volontari e percettori compensi sportivi?

### **1. Quali sono le caratteristiche strutturali e organizzative dei centri estivi?**

La Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna [n. 469 del 01/04/2019](#) adotta la versione aggiornata della Direttiva per l'organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi.

Al suo interno sono indicati

- i requisiti strutturali e le dotazioni minime dei centri estivi;
- i requisiti professionali e numerici dello staff;
- i requisiti sanitari per l'ammissione dei minori e del personale;
- le procedure per l'apertura dei centri estivi con la presentazione della SCIA;

alla cui lettura pertanto si rinvia.

### **2. Per le associazioni che gestiscono i centri estivi, il relativo introito è di natura commerciale o istituzionale?**

Perché i corrispettivi possano essere considerati decommercializzati è necessario che:

- 1) chi usufruisce del servizio sia socio dell'associazione;
- 2) le attività proposte siano inerenti ai fini istituzionali dell'associazione.

Si evidenzia la necessità di organizzare le attività in modo tale da garantire che chi usufruisce del servizio non sia considerato un socio temporaneo: si ricorda infatti che la temporaneità del vincolo associativo implica la decadenza dalle agevolazioni fiscali. L'organizzazione dei centri estivi può essere una ottima occasione per avvicinare i giovani alle attività associative garantendo la possibilità di sperimentare le diverse proposte educative/ricreative/sportive programmate nel corso dell'anno. Sarà pertanto necessario dimostrare che l'associazione si è attivata per coinvolgere i partecipanti al centro estivo nelle attività organizzate nel proseguo dell'anno.

Le associazioni sportive dilettantistiche possono promuovere centri estivi con le seguenti caratteristiche:

- a) solo attività sportiva;
- b) proposte sportive – culturali – ludico – ricreative.

Nel secondo caso, le ASD che nel proprio statuto indicano come attività istituzionali non solo quelle sportive dilettantistiche ma anche quelle di natura culturale – ricreativa – ludica, possono decommercializzare l'intero introito applicando l'articolo 148, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi. Questa agevolazione si applica fino all'esercizio successivo a quello di acquisizione dell'autorizzazione della Commissione europea rispetto ai nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del terzo settore, successivamente infatti entrerà in vigore una diversa formulazione del citato art. 148 del TUIR e l'agevolazione troverà applicazione esclusivamente con riferimento ai corrispettivi specifici connessi allo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica.

Le ASD dovranno inoltre dimostrare, dal 1/7/2023, che i ricavi derivanti dalla realizzazione di servizi diversi da quelli sportivi siano secondarie rispetto al totale dei ricavi: siamo ancora in attesa del decreto che deve definire il concetto di secondarietà.

Diverso discorso deve essere fatto per i sodalizi che presentano la doppia qualifica di ASD e APS (associazione di promozione sociale). Tali organizzazioni devono dimostrare di svolgere stabilmente ma non prevalentemente attività sportiva dilettantistica per cui lo svolgimento di attività culturali o ricreative con finalità sociali restano in ogni caso tutte attività di interesse generale del pari delle attività sportive dilettantistiche.

### **3. Come dobbiamo trattare l'erogazione dei pasti?**

Rispetto alla gestione del servizio di ristorazione, si ricorda che trattasi di attività commerciale, anche nel caso in cui sia diretta esclusivamente ai soci: a prevederlo è l'articolo 148, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi e, in via analoga, l'articolo 4 del Decreto IVA.

L'associazione potrà quindi beneficiare della defiscalizzazione dei corrispettivi percepiti dall'attività esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

1) non effettua somministrazione di pasti ma somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del c.d. bar circolistico e l'associazione è affiliata ad un Ente nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno (ex art. 148, comma 5 del TUIR). Si ricorda che nella somministrazione di alimenti e bevande, i prodotti non devono mutare le caratteristiche organolettiche per cui la cottura del piatto di pasta si configura come ristorazione, viceversa il piatto precotto surgelato, riscaldato nel micro onde, al pari del panino, si configura come somministrazione di alimenti e bevande. L'attività sarà inoltre assoggettata a tutti gli altri vincoli di natura amministrativa previsti, dovrà essere garantita all'interno della sede dove si svolgono le attività istituzionali e dovrà essere esclusivamente diretta a persone tesserate;

2) acquista in nome e per conto dei soci i pasti da un ristorante/servizio catering: a tal fine l'associazione dovrà dimostrare che l'importo richiesto ai partecipanti sia pari al costo sostenuto per garantire il servizio e che il servizio sia richiesto espressamente per quei soci che versano la quota (c.d. gruppo di acquisto solidale).

È in ogni caso necessario verificare la necessità di espletare gli adempimenti amministrativi legati alla somministrazione dei pasti (HCCP e presenza di personale formato anche nel caso di somministrazione/porzionamento dei pasti).

### **4. Come possiamo retribuire i nostri collaboratori?**

Le opzioni sono fortemente limitate atteso che "A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente" (art. 2 Dlgs 81/2015).

L'organizzatore, dovendo assicurare la presenza degli operatori (coordinatore ed animatori/educatori) nello svolgimento delle attività, dovrà infatti necessariamente etero organizzare

la prestazione lavorativa con la conseguente applicazione delle disposizioni del lavoro subordinato ai collaboratori.

Si deroga rispetto a questo principio nelle seguenti ipotesi tassativamente elencate dalla norma citata, ossia con riferimento alle collaborazioni:

a) per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore: sul tema si rinvia, a titolo esemplificativo, a quanto previsto dal contratto collettivo ANINSEI per le scuole private;

b) prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali (es: psicologa che collabora con l'organizzazione del centro estivo);

d) rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni, discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Si esclude il ricorso al lavoro autonomo occasionale – anche per contestazioni rilevate dagli uffici rispetto al ricorso a questa tipologia di collaborazione - a meno che non si possa dimostrare effettivamente la natura autonoma e spot dell'intervento. Per esempio, potremmo coinvolgere, in compresenza con gli educatori, un animatore che realizza un laboratorio di marionette solo per alcune giornate del centro estivo e riconoscergli un compenso per lavoro autonomo occasionale.

Un'altra possibilità è rappresentata dalle prestazioni occasionali (i c.d. PRESTO che hanno sostituito i VOUCHER).

Si tratta di attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (in luogo degli originali 5.000 euro);

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Sono computati in misura pari al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purchè i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica, autocertifichino la relativa condizione:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del DLgs 150/2015;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione

figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

Per quanto concerne la natura giuridica, come chiarito dall'Ispettorato Nazionale del lavoro nella circolare n. 5/2017, «Le Prestazioni Occasionali prescindono da una classificazione preventiva sulla natura autonoma o subordinata delle stesse».

## **5. La nostra associazione sportiva dilettantistica organizza centri estivi: possiamo utilizzare i compensi sportivi per remunerare i collaboratori? Come dobbiamo comportarci dal primo luglio?**

Ciò è possibile esclusivamente con riferimento alla realizzazione di discipline sportive espressamente riconosciute dal CONI, quando siano redditi non percepiti nell'esercizio di attività professionale o nello svolgimento di prestazione di natura subordinata e che abbiano ad oggetto corsi/allenamenti in discipline espressamente riconosciute dal CONI.

Ne consegue che non potrà essere retribuito con compenso sportivo l'operatore che si occupa dell'assistenza ai pasti o delle attività di natura ludico-ricreativa-culturale: queste figure dovranno essere retribuite ricorrendo agli ordinari rapporti di lavoro o questo tipo di assistenza potrà essere garantito da soci volontari.

Dal primo luglio 2023 non sarà più possibile erogare i c.d. compensi sportivi per cui sarà necessario valutare l'inquadramento dell'operatore come

a) lavoratore sportivo, in quanto la prestazione ha ad oggetto corsi/allenamenti in discipline espressamente riconosciute dal CONI, nella forma:

- della collaborazione autonomo occasionale, previa analisi delle avvertenze sopra evidenziate, con accesso alle agevolazioni fiscali, previdenziali e all'esenzione INAIL;
- della collaborazione coordinata e continuativa, con accesso alle agevolazioni fiscali e previdenziali ma con onere INAIL;
- del lavoro subordinato, anche a termine, con accesso alle agevolazioni fiscali;
- del lavoro autonomo professionale, con accesso alle agevolazioni fiscali e previdenziali e senza oneri INAIL;

b) lavoratore non sportivo, in quanto non impegnato in attività sportiva riconosciuta.

## **6. Dobbiamo chiedere il certificato penale dei nostri collaboratori? Anche per volontari?**

Il Decreto Legislativo 39/2014 ha introdotto nel DPR 313/2002 l'articolo 25 bis ai sensi del quale

*“1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600*

*quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.*

*2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25 bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.”*

Il provvedimento contempla quindi l'onere di chiedere il certificato penale anche con riferimento a chi è impegnato in attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori ma prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa solo se si configura un rapporto di lavoro. Questa "ambiguità" ha portato all'emanazione di circolari tese ad esonerare dall'obbligo di acquisire il certificato "quando non si intenda stipulare un contratto di lavoro ma ci si avvalga di semplici forme di collaborazione". In tal senso si è espresso anche il CONI con riferimento ai percettori compensi sportivi.

Sul tema la Regione, nella Delibera di Giunta [n. 469 del 01/04/2019](#), ha chiarito che con riferimento ai volontari l'obbligo non sussiste e che si rende necessario allegare alla SCIA "La dichiarazione del gestore che ha acquisito e conservato il certificato penale oppure copia del certificato penale in corso di validità".

Dal primo luglio 2023 le ASD/SSD che attiveranno contratti di lavoro sportivo dovranno in ogni caso dotarsi di tale certificato con riferimento agli educatori sportivi che hanno contatti diretti e regolari con minori.